

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

946.231.172.7

dell'8 giugno 2012 (Stato 1° febbraio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *persona od organizzazione siriana*:
 1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
 2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,
 3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
 4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all'esterno o all'interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;

RU 2012 3489

¹ RS 946.231

f. *banca siriana*:

1. una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,
2. le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,
3. una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.

Sezione 2: Restrizioni al commercio

Art. 2 Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all'allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna.

^{2bis} Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.²

³ Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l'acquisto, la vendita, l'acquisizione, la fornitura, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui ai capoversi 1–2^{bis}.³

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi da 1–3 per:

- a. beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite oppure all'utilizzo da parte di tale Forza;
- b. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

² Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

⁵ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 3.⁴

Art. 3 Divieti concernenti il petrolio e i prodotti petroliferi

¹ Per quanto concerne il petrolio e i prodotti petroliferi di cui all'allegato 2, sono vietati:

- a. l'importazione o il trasporto, qualora tali prodotti siano originari della Siria o siano stati esportati dalla Siria;
- b. l'acquisto, qualora si trovino in Siria o siano originari della Siria;

² È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, inclusi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011.

⁴ È vietato concedere prestiti o crediti a persone od organizzazioni siriane che partecipano alla prospezione, all'estrazione o alla raffinazione di petrolio. Il divieto non si applica ai contratti conclusi prima del 1° ottobre 2011.

⁵ È vietato acquisire o aumentare partecipazioni in persone fisiche od organizzazioni siriane che partecipano ad attività di cui al capoverso 4 e costituire joint venture con esse. Il divieto non si applica ai contratti conclusi prima del 1° ottobre 2011.

Art. 4 Divieti concernenti le attrezzature e le tecnologie per lo sfruttamento e la produzione di petrolio e gas naturale, il raffinamento di petrolio e la liquefazione di gas naturale

¹ È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato 3 a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

² È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e tecnologie elencate di cui al capoverso 1.

³ Per rispettare i contratti esistenti la SECO, d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 5 Divieti concernenti la produzione di energia elettrica

¹ È vietato concedere prestiti o crediti finanziari nonché fornire assistenza tecnica e finanziaria a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipa alla costruzione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

² È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese siriane attive nella costruzione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica in Siria e costituire joint venture con esse.

³ Sono vietati l'acquisto, la fornitura, l'esportazione e il transito di attrezzature e tecnologia utilizzate, di cui all'allegato 4, per la costruzione o l'installazione di nuove centrali di produzione di energia elettrica in Siria.

⁴ È vietato fornire aiuti tecnici e finanziari, nonché mettere a disposizione assicurazioni e riassicurazioni in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di attrezzature e tecnologia di cui all'allegato 4.⁵

⁵ Per rispettare i contratti esistenti la SECO, d'intesa con gli uffici competenti del DFAE, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 6 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione

¹ È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all'allegato 5 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria.

² È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'utilizzazione di beni di cui al capoverso 1.

³ È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet a persone od organizzazioni siriane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

⁴ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l'intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

Art. 7 Divieti concernenti banconote e monete

È vietato fornire, vendere o far pervenire in altro modo alla Banca centrale della Siria nuove banconote e monete siriane che sono stampate o coniate in Svizzera e, in tale contesto, fornire aiuti finanziari o assistenza tecnica.

Art. 8 Divieti concernenti metalli preziosi e diamanti

È vietato:

- a. vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all'allegato 6 al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi per-

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

sona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

- b. acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all'allegato 6, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
- c. mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari alle attività di cui alle lettere a e b.

Art. 9 Divieti concernenti la fornitura di beni di lusso

Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di lusso di cui all'allegato 8 verso la Siria.

**Sezione 3:
Blocco dei valori patrimoniali e divieto di metterli a disposizione**

Art. 10 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese o delle organizzazioni menzionate nell'allegato 7.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, tali averi e risorse economiche.

³ La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; oppure
- d. tutelare interessi svizzeri;
- e.⁶ sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell'allegato 7 che, in Svizzera:
 1. seguono una formazione generale o professionale, oppure
 2. effettuano attività di ricerca universitaria.

⁴ La SECO, eccezionalmente, può autorizzare la liberazione di risorse economiche e averi bloccati della Banca centrale della Siria o risorse economiche e averi bloccati

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

da essa detenuti nonché la messa a disposizione di averi e risorse economiche alla Banca centrale della Siria per:

- a. la fornitura di liquidità a istituti di credito e finanziari per il finanziamento di operazioni commerciali;
- b. l'impiego di crediti commerciali;
- c. l'adempimento di contratti commerciali, purché il pagamento non contribuisca ad una delle attività proibite dalla presente ordinanza.

⁵ La SECO autorizza le attività di cui ai capoversi 3 e 4 d'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Art. 11 Divieti concernenti la Banca Europea d'Investimento

Sono vietati i pagamenti della Banca Europea d'Investimento relativi a contratti di mutuo esistenti con lo Stato siriano o un'autorità dello Stato siriano.

Art. 12 Divieti concernenti le obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche

¹ È vietato vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche siriane o garantite dalle autorità pubbliche siriane emesse dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza:

- a. alla Siria, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- b. alle banche siriane;
- c. alle persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica o di un'organizzazione di cui alla lettera a o b;
- d. alle persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni possedute o controllate da una persona o un'organizzazione di cui alla lettera a, b o c.

² È vietato fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza a una persona o un'organizzazione di cui al capoverso 1.

³ È vietato assistere una persona o un'organizzazione di cui al capoverso 1 nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Art. 13 Relazioni bancarie vietate con la Siria

¹ Alle banche è fatto divieto di:

- a. aprire un conto presso una banca siriana;
- b. aprire un nuovo conto di corrispondenza con una banca siriana;
- c. aprire una rappresentanza, una succursale o una filiale in Siria;

- d. costituire una joint venture con una banca siriana.
- ² Alle banche siriane è fatto divieto di:
- a. aprire una rappresentanza o costituire una succursale o una filiale;
 - b. acquisire una partecipazione o un qualsiasi altro diritto di proprietà in una banca.

Art. 14 Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni

- ¹ È vietato concludere, prorogare o rinnovare assicurazioni o riassicurazioni con:
- a. la Siria o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
 - b. persone fisiche o giuridiche od organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica o di un'organizzazione di cui alla lettera a.
- ² Il capoverso 1 non si applica alle assicurazioni obbligatorie e alle assicurazioni di responsabilità civile per le persone o le organizzazioni siriane in Svizzera e alla messa a disposizione di assicurazioni per le rappresentanze diplomatiche o consolari siriane in Svizzera.
- ³ Il capoverso 1 lettera b non si applica alle assicurazioni di privati e alle rispettive riassicurazioni.
- ⁴ Il capoverso 1 lettera b non si applica alle assicurazioni o alle riassicurazioni di proprietari di navi, aeromobili o veicoli noleggiati da una persona o da un'organizzazione di cui al capoverso 1 lettera a.
- ⁵ Gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere rispettati.

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 15⁷ Divieti concernenti il traffico aereo

- ¹ Gli aeroporti svizzeri sono chiusi a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.
- ² Gli aeroporti sono inoltre chiusi a tutti i voli merci effettuati da imprese di trasporti siriane, ad eccezione dei voli misti passeggeri-merci.
- ³ Sono permessi i voli a scopi umanitari.

Art. 16 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti di persone od organizzazioni siriane se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

Art. 17 Divieto d'entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all'allegato 7.

² L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali**Art. 18** Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–14 e 16.

² L'Ufficio federale dell'aviazione civile sorveglia l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 15.⁸

³ L'UFM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 17.

⁴ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 19 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 10 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 20 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 2–17 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 19 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. lug. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali⁹**Art. 20a¹⁰** Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato 7 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 maggio 2011¹¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2012.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

¹⁰ Introdotto dal n. I 18 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

¹¹ [RU **2011** 2193 4483 4515 6269, **2012** 1209 2339 3257]

Allegato 1
(art. 2 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹² sul materiale bellico (OMB) e nell'allegato 3 dell'ordinanza del 25 giugno 1997¹³ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
- 2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barrierte;
 - 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
 - 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
- 3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall'allegato 1 OMB e dall'allegato 3 OBDI:
 - 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
 - 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a. amatolo;
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c. nitroglicolo;
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e. cloruro di picrile;
 - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

¹² RS 514.511

¹³ RS 946.202.1. L'all. 3 OBDI può essere consultato sul seguente sito Internet: www.seco.admin.ch (>Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi ed elenchi dei beni).

- 4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
 - 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 5 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
- 7 Filo spinato a lame di rasoio.
- 8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 9 Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
 - 9.1 forche e ghigliottine;
 - 9.2 sedie elettriche;
 - 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
 - 9.4 sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
- 10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
- 11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
 - 11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
 - 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
 - 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
- 12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

- 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
 - 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengono una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa;
 - 13.2 vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
 - 13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
- 14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1)

Petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa doganale:	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;
2715.0000	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1)

Attrezzature e tecnologie conformemente all'art. 4

Note generali

1. I divieti menzionati nel presente allegato non possono essere aggirati effettuando esportazioni di beni non vietati (installazioni comprese) contenenti componenti vietati, se questi ultimi ne costituiscono l'elemento principale e se possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente allegato sono da intendersi sia nuovi che usati.

3. Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni vietati rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non vietati.

2. I divieti non si applicano al livello minimo di «tecnologia» necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione di beni non vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma della presente ordinanza.

3. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alle informazioni minime necessarie per le domande di brevetto.

1. Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1. A. Attrezzature

1. Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.
4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
5. Teste di pozzo di perforazione, «blowout preventer» e «alberi di Natale o croci di produzione» e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

- a) *Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.*
 - b) *L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.*
 - c) *Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.*
6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.
 7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.
 8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.
 9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300.000 Nm³/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.
 10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17 F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m³/min e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1. B. Attrezzature per test ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il test e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il test e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1. C. Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2. Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1. D. Software

1. «Software» appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2. «Software» appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durante la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1. E. Tecnologia

1. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzo» delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A.11.

2. Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2. A. Attrezzature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

- a) Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;
- b) scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffreddamento del gas naturale.

2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e con una capacità di trasporto di più di $500 \text{ m}^3/\text{h}$, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3. «Coldbox» ed attrezzature della «coldbox» non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e componenti appositamente progettati a tal fine.

5. Linea di trasferimento flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$.

6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO – Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9. Impianti di idrotattamento appositamente progettati per la desolfurazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m³/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

- a) acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;
- b) acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice «PRE (Pitting-Resistance-Equivalent Number)» superiore a 33.

Nota tecnica:

Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: $PRE = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$

14. «Pigs» (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una condotta dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella condotta.

15. Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m³ (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

- a) serbatoi a tetto fisso;
- b) serbatoi a tetto galleggiante.

17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. B. Attrezzature per test ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.
2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2. C. Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6).
2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).
3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.
4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
 - a) metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
 - b) specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
 - c) catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;
 - d) catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati a processo di idrocracking catalitico.
5. Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2. D. Software

1. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzo» di GNL o loro specifiche sotto-unità.
2. «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2. E. Tecnologia

1. «Tecnologia» di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).
2. «Tecnologia» di liquefazione del gas naturale, compresa la «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di GNL.
3. «Tecnologia» di trasporto del gas naturale liquefatto.

4. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.
5. «Tecnologia» di stoccaggio del greggio e dei combustibili.
6. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di una raffineria, ad esempio:
 - 6.1. «Tecnologia» per la conversione delle olefine leggere in benzina;
 - 6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;
 - 6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

Allegato 4
(art. 5 cpv. 3–4)

**Attrezzature e tecnologie impiegate per la costruzione
di nuove centrali per la produzione di energia elettrica**

Voce di tariffa:	Designazione
8406 81	Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW
8411 82	Turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW
ex 8501	Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5 000 kVA

Allegato 5
(art. 6 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) in contanti;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) per transazione elettronica; o
 - iv) su ordinazione telefonica; o
- b) software che sono di pubblico dominio.

Per «apparecchiature, tecnologie e software» impiegati a scopo di sorveglianza si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature

- apparecchiature per l'ispezione approfondita di pacchetti;
- apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
- apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
- apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
- apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
- apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale;

- apparecchiature per intercettazione e controllo IMSI¹⁴, MSISDN¹⁵, IMEI¹⁶ und TMSI¹⁷;
- apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS¹⁸/GSM¹⁹/GPS²⁰/GPRS²¹/UMTS²²/CDMA²³/PSTN²⁴;
- apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP²⁵/SMTP²⁶ und GTP²⁷;
- apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici;
- apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
- apparecchiature per motori di trattamento semantico;
- apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
- apparecchiature per l'intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

- 14 **IMSI** è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.
- 15 **MSISDN** è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.
- 16 **IMEI** è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.
- 17 **TMSI** è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
- 18 **SMS** è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).
- 19 **GSM** è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).
- 20 **GPS** è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).
- 21 **GPRS** è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).
- 22 **UMTS** è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).
- 23 **CDMA** è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).
- 24 **PSTN** è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).
- 25 **DHCP** è la sigla di «Dinamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).
- 26 **SMTP** è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).
- 27 **GTP** è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per il GPRS).

B. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.**C. «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.**

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

Allegato 6
(art. 8)

Metalli preziosi e diamanti

Voce di tariffa doganale	Designazione
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.
7012	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.

Allegato 7²⁸
(art. 10 cpv. 1, 17 cpv. 1)

**Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e
dal divieto di entrata e di transito nonché imprese e
organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie**

²⁸ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255). È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

Allegato 8²⁹
(art. 9)

Beni di lusso

Voce di tariffa doganale:	Designazione delle merci
0101 21 00	Cavalli di razza pura
ex 1604 31 00, ex 1604 32 00	Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 CHF per 100 grammi
2003 90 10	Tartufi
ex 2204 21 bis ex 2204 29, ex 2208, ex 2205	Vini, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 65 CHF per litro
ex 2402 10 00	Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 15 CHF
ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401	Profumi e acque da toilette, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 90 CH per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 90 CHF ciascuno
ex 4201 00 00, ex. 4202, ex. 4205 00 90	Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 250 CHF
ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00 ex 6601 99,, ex 6602 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 750 CHF
7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116	Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90	Monete e banconote non aventi corso legale
7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9370	Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DFE del 16 lug. 2012, in vigore dal 18 lug. 2012 (RU 2012 4061).

Voce di tariffa doganale:	Designazione delle merci
6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50	Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 CHF
ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91	Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 250 CHF
ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903	Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 30 000 CHF; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 000 CHF
ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114	Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 1000 CHF
97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00,	Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 600 CHF

Voce di tariffa doganale:	Designazione delle merci
ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507	
ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80	Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 600 CHF

